

## **COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

Signor Ministro,

Le rassegno gli schemi di due decreti legislativi di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, elaborati dalla commissione da Lei istituita con decreto del 5 ottobre scorso.

Alla commissione è stato assegnato, per portare a compimento i propri lavori, il termine del 10 gennaio 2018. Recependo le sollecitazioni dell'Ufficio legislativo si è cercato di predisporre con anticipo almeno due dei tre schemi progettati – quello destinato a dar vita ad un codice della crisi e dell'insolvenza, destinato a rimpiazzare integralmente il r.d. n. 267 del 1942 e la legge n. 3 del 2012 (in attuazione degli artt. da 1 a 9, 13, 15 e 16 della legge delega), e quello volto ad apportare modifiche ad alcune disposizioni del codice civile in materia societaria (in attuazione dell'art. 14 della legge delega) – rinviando ad un momento successivo lo schema del decreto di riordino dei privilegi e delle garanzie non possessorie (in attuazione degli artt. 10 ed 11 della legge delega), che non sembra possibile completare in un così breve arco di tempo. D'altronde mentre la predisposizione di entrambi i primi due indicati decreti legislativi appare indispensabile per realizzare lo scopo primario della legge delega, ossia per dare vita ad una riforma organica della disciplina della crisi e dell'insolvenza superando la lunga stagione degli interventi settoriali e dotando finalmente l'ordinamento di un testo normativo moderno e sistematico, il riordino della disciplina dei privilegi e delle garanzie non possessorie, benché sia del pari importante, è attuabile anche in tempi diversi ed in separata sede.

La sottocommissione presieduta dal prof. Alpa ha peraltro elaborato anche una proposta di attuazione della delega contenuta nell'art. 12 della citata legge n. 155 del 2017, concernente le

garanzie in favore di acquirenti di immobili da costruire, corredata da una breve relazione. La Commissione, per ragioni di tempo, non è stata in grado di esaminarla ed approvarla. La allego comunque.

Sono sempre ragioni di tempo quelle che mi impediscono di fornirLe una dettagliata relazione sul contenuto degli schemi di decreto redatti dalla Commissione. Mi limiterò quindi a riferirLe qui di seguito della struttura generale del lavoro e ad accennare ad alcuni tra i profili di maggior rilievo.

\* \* \*

1. Il testo del Codice della crisi e dell'insolvenza, che consta di 359 articoli ai quali vanno aggiunti i 35 articoli delle disposizioni di attuazione e transitorie, è stato suddiviso in nove titoli, a propria volta ripartiti in capi, sezioni (e talvolta sottosezioni).

Il titolo primo contiene le disposizioni generali e perciò traduce l'intento del legislatore delegante di dare all'intera materia un'impostazione sistematica, costruita appunto mediante principi di applicazione generale cui facciano seguito disposizioni più specifiche destinate a disciplinare le situazioni meritevoli di ulteriore e diversificata regolazione. Coerente con tale impostazione è la scelta di disciplinare nel medesimo contesto, pur con le dovute rilevanti differenze, la crisi e l'insolvenza sia delle imprese di maggiore dimensione sia delle imprese minori (quelle già oggi non assoggettate al fallimento), dei consumatori, dei professionisti ed in genere dei cosiddetti debitori civili.

E' parso opportuno dare preliminarmente alcune definizioni, secondo un modello ormai invalso nella più recente legislazione europea e nazionale, in specie quando tali definizioni sono riferibili a concetti normativi in seguito richiamati in disposizioni contenute in luoghi diversi del Codice, così da evitare inutili ripetizioni. Tra siffatte definizioni merita un cenno, perché espressamente richiesta dalla legge delega, quella relativa alla crisi d'impresa, che si è cercato di formulare in modo semplice e facilmente leggibile, evitando eccessivi tecnicismi, ma tenendo opportunamente conto dei suggerimenti della scienza aziendalistica.

Nei principi generali sono enunciati non solo i diritti e gli obblighi del debitore in crisi o insolvente ma anche i doveri delle altre parti in causa, dei professionisti e delle autorità preposte. Si tratta in larga parte di clausole generali, come tali suscettibili di ampia applicazione e, soprattutto, destinate a fornire un'importante chiave interpretativa per tutte le ulteriori più specifiche disposizioni del Codice. Non meno importante, e già idoneo a regolare anche aspetti concreti delle procedure disciplinate dal Codice, appare il principio di economicità delle procedure medesime, il cui principale scopo è di evitare la lievitazione dei costi e l'eccessiva espansione dell'area della prevedibilità così da consentire il maggior soddisfacimento possibile dei creditori senza compromettere in partenza le chances di sopravvivenza dell'impresa in crisi.

2. Com'è noto, una delle principali novità introdotte dalla legge delega è costituita dagli istituti dell'allerta e di composizione assistita della crisi. Già nella relazione alla legge delega è ben chiarito lo scopo di tali novità, basate sulla constatazione che le possibilità di salvaguardare i valori di un'impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore e che, viceversa, il ritardo nel percepire i prodromi di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile ed a rendere perciò velleitari – e non di rado addirittura ulteriormente dannosi – i postumi tentativi di risanamento. La legge delega detta al riguardo criteri alquanto dettagliati, ai quali ci si è ovviamente attenuti, nel Titolo secondo del Codice, sia quanto alla collocazione nell'ambito delle Camere di commercio del nuovo Organismo di composizione, sia quanto agli adempimenti procedurali attraverso i quali la procedura di allerta e quella di composizione assistita sono destinate a svilupparsi. Non è il caso qui di ripercorrerli in dettaglio. Giova però segnalare che, per non disperdere esperienze già acquisite e per non rischiare di far gravare sul nuovo istituto il peso non facilmente sopportabile di innumerevoli procedure di minor portata, con riferimento ai debitori attualmente non assoggettati a procedura fallimentare si è preferito lasciare in vita, con le funzioni richieste dalla nuova normativa, gli organismi già oggi previsti per il sovraindebitamento. Vale

altresì la pena di sottolineare che, tanto per l'individuazione di modalità e termini di segnalazione degli indicatori di crisi da parte dei creditori pubblici qualificati quanto per la determinazione delle misure premiali a favore dei debitori che facciano tempestivo ricorso ai procedimenti sovra menzionati, si è tenuto conto dei suggerimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dall'Agenzia delle entrate e dall'Istituto di previdenza sociale.

3. Il Titolo terzo è dedicato alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Si muove anche in questo caso dall'idea – espressamente recepita nella legge delega – di una regolazione unitaria di base sulla quale innestare regole specifiche per le diverse possibili diramazioni del procedimento, che si è comunque cercato di rendere snello ma sufficientemente garantito.

Si segnala che l'attuazione della delega ha comportato la necessità di tenere ferma la competenza attuale dei tribunali circondariali per i procedimenti riguardanti i soggetti sovraindebitati, di attribuire ai tribunali sede di sezione specializzata in materia di imprese la competenza in tema di amministrazione straordinaria, di gruppi di imprese e di imprese di rilevante dimensione, e di assegnare le restanti procedure ai tribunali concorsuali individuati in un'allegata tabella secondo criteri che – pur nell'ovvio rispetto dei criteri puntualmente elencati nella medesima legge delega – hanno cercato di favorire la maggior possibile diffusione di tali tribunali sul territorio. La tabella è corredata da una relazione che meglio chiarisce i criteri di selezione adottati. E' doveroso però dar conto del dissenso manifestato al riguardo dal commissario avv. Mascherin.

4. Il titolo quarto è dedicato agli strumenti di regolazione della crisi, che si auspica possano essere favoriti dalla precocità della rilevazione degli indizi di crisi grazie agli strumenti di allerta.

Vi trovano quindi posto sia i piani attestati di risanamento, sia gli accordi di ristrutturazione dei debiti, sia il concordato preventivo. Nel medesimo titolo, in un apposito capo, sono collocate anche le disposizioni riguardanti le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento concernenti i debitori ai quali non si applica la ordinaria liquidazione giudiziale (ex fallimento). Per i sovraindebitati non consumatori è prevista una apposita figura di concordato minore.

Il concordato preventivo, giuste le prescrizioni della legge delega, è essenzialmente riservato alle imprese la cui crisi non precluda una utile prospettiva di continuità aziendale. Il concordato liquidatorio è consentito solo in presenza di risorse esterne che incrementino di almeno il dieci per cento il soddisfacimento dei creditori e purché questo non sia comunque inferiore al venti per cento dei crediti chirografari. Sono previsti casi di formazione obbligatoria di classi di creditori; è disciplinata la situazione di conflitto d'interessi nel voto dei creditori; è contemplata, sia pure in via facoltativa, la nomina da parte del debitore proponente di un esperto indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato; è disciplinato l'esercizio delle azioni di responsabilità in pendenza del concordato. Sono rimaste nella sostanza invariate le disposizioni vigenti in materia di transazione fiscale.

Trascurando molte altre disposizioni che non richiedono una particolare illustrazione, merita di esser segnalata la scelta – compiuta per dare nei tempi più brevi possibili stabilità al concordato approvato dalle prescritte maggioranze – di concentrare nel giudizio di omologazione e nelle eventuali opposizioni ivi convergenti anche gli strumenti di tutela dei soci della società in concordato e di eventuali terzi (ivi compresi i soci ed i debitori di altre società di cui nel piano sia prevista la fusione con quella soggetta alla procedura concorsuale), evitando che un concordato ormai omologato ed in fase di esecuzione resti in situazione di precaria certezza per effetto di impugnazioni o opposizioni successivamente proposte a norma del codice civile.

5. Avendo la legge delega previsto che siano eliminate le denominazioni “fallimento, “fallito” e simili, la procedura sino a oggi chiamata fallimento ha assunto il nome di liquidazione giudiziale, ed è disciplinata nel Titolo quinto del Codice.

Le regole previgenti non sono state però sostanzialmente modificate, salvo quando ciò si sia reso necessario per specifica e puntuale prescrizione della legge delega, per ragioni di semplificazione del procedimento, di risoluzione di dubbi interpretativi ancora non del tutto chiariti dalla giurisprudenza (o riguardo ai quali è parso opportuno consolidare per via legislativa scelte giurisprudenziali pregresse), o ancora quando le modifiche siano conseguenza dell'applicazione di

principi generali già enunciati nel Titolo primo (quale, ad esempio, il principio di economicità da cui discende la necessità di contenimento delle prededuzioni).

Non è stato possibile, almeno per il momento, dare attuazione all'innovativa previsione di cui all'art. 7, comma 9, lett. b), della legge delega (relativa al sistema dei c.d. *commons*), stanti le riserve avanzate dai rappresentanti del Ministero dell'economia e finanza circa la necessità di una copertura finanziaria attualmente non prevista.

5.1. Un discorso a parte, per l'importanza del tema, merita la disciplina dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale.

Quanto al regime del recesso, si sono applicati i principi dell'ordinamento lavoristico secondo cui il recesso datoriale deve avvenire o mediante atto di licenziamento per giustificato motivo obiettivo (licenziamenti individuali) o mediante procedura preventiva di esame congiunto in sede sindacale (licenziamenti collettivi). Si è inteso così dare attuazione all'art. 7, comma 7, della legge delega che richiedeva la normativa fosse "*coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento*". E d'altra parte i principi sopra richiamati sono in qualche misura espressi dall'art. 24 della Carta Sociale Europea (richiamato anche dall'art. 2, lettera p, della medesima legge delega) oltre che dall'art. 30 della Carta di Nizza. Le anzidette regole generali sono state perciò tenute ferme con una semplificazione per la procedura di licenziamento collettivo, posto che in molti casi la necessità di dismettere il personale dovrebbe essere pressoché scontata per il venire meno dell'azienda.

Si assicura così che il recesso non possa che avvenire per giustificato motivo obiettivo o sulla base di procedura di licenziamento collettivo. Per rendere la procedura celere e a definizione certa si è però previsto che, se entro quattro mesi il curatore non dovesse avere effettuato le proprie scelte, vi è estinzione di diritto dei rapporti; tuttavia, anche su istanza di un singolo lavoratore al curatore è dato un termine per deliberare espressamente nelle forme proprie e quindi con licenziamento per giustificato motivo obiettivo o mediante licenziamento collettivo. Al contempo si è ritenuto che la richiesta del medesimo termine possa provenire dal curatore, nel caso in cui il

ritardo sia dovuto alla necessità di vagliare ipotesi di trasferimento dell'azienda o di dare corso a procedure competitive.

Ulteriori norme sono destinate alla disciplina delle dimissioni dei lavoratori, allorché la fase di sospensione si protragga nel tempo, nonché ad un chiarimento sul rango del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di mancato preavviso e del c.d. contributo Naspi.

Per dare celerità alla procedura nel caso sia manifestamente inutile, si è previsto che, qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore possa procedere senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato.

Ci si è occupati anche del sostegno del reddito dei lavoratori nella fase della sospensione, prevedendo che, nel periodo di sospensione, spetti ai lavoratori un trattamento nuovo, equiparato alla Naspi e denominato NaspiLG (Naspi nella Liquidazione Giudiziale). Tale trattamento, se il rapporto di lavoro si estingue, sfocia in Naspi ordinaria, ma la sommatoria di NaspiLG ed ordinaria non può superare i massimi di Naspi: quindi vi è tendenziale neutralità di spesa. Il sistema è stato poi esteso ai casi di sospensione di lavoratori contestuale all'esercizio di impresa, il che dovrebbe comportare un effetto sostitutivo della NaspiLG rispetto alla C.I.G.S. di cui all'art. 21 lettera b) d. lgs. 148/2015 (che resterebbe per le procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale). Dando sviluppo ad un'osservazione dell'I.N.P.S., si è esclusa l'applicazione dell'art. 8 d. lgs. 22/2015 (che prevede l'anticipazione in unica soluzione della Naspi per i lavoratori che intendano avviare un'attività in proprio, trattandosi di evenienza incompatibile con la finalità di sostegno in attesa di un possibile subentro del curatore), ma si è mantenuto l'istituto per i casi (regolati dall'art. 11 d.l. 145/2013) in cui vi sia iniziativa dei lavoratori per acquisto della stessa azienda attraverso formazione di cooperativa.

La legge delega ha anche richiesto di *“armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento ..... nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo*

2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea". In caso di continuità di esercizio di impresa (art. 47 comma 4 bis L. 428/1990), si è perciò previsto che, se vi è impegno del cessionario a mantenere in futuro un certo livello di occupazione, con accordi in sede sindacale si possono modificare le condizioni di lavoro. La normativa è stata coordinata con il *jobs act* attraverso il richiamo alla tipologia di accordi ivi regolata (art. 51 d. lgs. 81/2015) e si è espressamente prevista la possibilità di accordi individuali, in sede protetta, finalizzati alla cessazione, anche mediante esodo incentivato. Per il caso di procedure, senza continuità di esercizio di azienda, non ritenendosi opportuna una totale liberalizzazione, in quanto estranea alla tradizione del sistema lavoristico e sindacale interno, si è prescelto di affinare ed aggiornare la formulazione della norma vigente (già art. 47 comma 5, ora art. 47 comma 4-ter L. 428/1990), la cui portata resta nel merito sostanzialmente invariata.

Sviluppando poi un'altra osservazione I.N.P.S., nelle procedure in continuità si è ritenuto di escludere ogni responsabilità solidale dei cessionari di azienda rispetto ai debiti maturati presso il cedente, ivi compreso quello per trattamento di fine rapporto. D'altra parte si è precisato che la copertura dei crediti dei lavoratori per t.f.r. e per le ultime tre mensilità da parte del Fondo di Garanzia deve avvenire comunque per l'intero anche se essi siano oggetto di falcidia concordataria.

5.2. Capi a parte del medesimo titolo sono dedicati, rispettivamente, alla liquidazione da sovraindebitamento, che riproduce in forma semplificata lo schema della liquidazione giudiziale ordinaria, ed all'esdebitazione, stabilendo le condizioni perché questa possa aver luogo di diritto o *ope iudicis*, anche qui con disposizioni dettate in particolare per il debitore sovraindebitato.

6. Una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla legge delega riguarda la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi, alla quale si è scelto perciò di riservare un titolo a sé stante – il Titolo VI – suddiviso in due capi, rispettivamente riferiti l'uno agli accordi di ristrutturazione ed alle procedure di concordato, l'altro alla liquidazione giudiziale.

Di particolare rilievo appare la possibilità di dare corso ad un procedimento unitario quando più imprese del medesimo gruppo siano in stato di crisi o d'insolvenza, individuando un unico foro

competente al riguardo. Degna di nota è anche la previsione secondo la quale è consentito contemplare nel piano di concordato operazioni infragruppo implicanti il trasferimento di risorse da una società all'altra, purché ciò sia confacente al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori di ciascuna impresa, se ne dia espressamente atto nel piano ed un professionista indipendente ne attesti l'importanza determinante ai fini della continuità aziendale, ferma restando la facoltà per i soci delle società interessate di tutelare i propri diritti mediante opposizione all'omologazione.

7. La liquidazione coatta amministrativa, in base a quanto stabilito dalla legge delega, è destinata a rimanere sostanzialmente invariata per imprese di diritto speciale (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione, ecc.). Per le altre, ferma la competenza a dar corso alla procedura da parte delle Autorità di vigilanza in caso di gravi irregolarità di gestione, il procedimento d'insolvenza è sostanzialmente regolato dalle disposizioni ordinarie. Ciò ha indotto a distinguere tra liquidazioni coatte speciali ed ordinarie, dedicando a ciascuna di esse un distinto capo.

Particolari poteri e funzioni sono attribuite alle Autorità di vigilanza anche in ordine agli istituti dell'allerta e della composizione assistita della crisi che riguardino imprese soggette a liquidazione coatta.

8. L'esperienza giudiziaria di questi anni ha posto in evidenza non poche difficoltà nel coordinamento della gestione delle procedure fallimentari con i procedimenti penali nel cui ambito siano intervenuti provvedimenti di sequestro o confisca di beni appartenenti ad imprenditori dichiarati falliti. Le difficoltà derivano essenzialmente dalla diversa logica sottesa all'apprensione dei medesimi beni: per le finalità pubblicistiche proprie del processo penale, da un lato, e per le finalità proprie della procedura concorsuale, tesa al soddisfacimento dei creditori, dall'altro. Da ciò l'opportunità di prefigurare una disciplina che contemperi in modo equilibrato tali diverse esigenze e che sciolga in via definitiva i nodi processuali intorno ai quali la giurisprudenza, sia civile sia penale, ha dovuto finora affaticarsi.

Si è perciò provveduto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal legislatore delegante, a

disciplinare distintamente nel Titolo VIII i rapporti della liquidazione giudiziale con le misure cautelari penali, con le misure di prevenzione e col procedimento di responsabilità amministrativa degli enti.

9. La legge delega non ha interessato (se non del tutto marginalmente, al fine di incentivare l'imprenditore ad accedere all'allerta ed alla composizione assistita della crisi) le disposizioni penali contenute nella vigente legge fallimentare.

Per evitare discontinuità nelle fattispecie penali si è però reso necessario aggiornare anche le predette disposizioni, inserendole nel Codice ed adattandone la dizione alla nuova denominazione del fallimento e del fallito. A ciò si è provveduto nel Titolo IX.

\* \* \*

Il secondo e meno corposo schema di decreto delegato riguarda, come già accennato, modifiche da apportare alle disposizioni societarie del codice civile.

Si è resa anzitutto necessaria l'introduzione di una norma che prescriva all'imprenditore l'obbligo di istituire assetti organizzativi idonei alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi, così da poter adottare per tempo le opportune misure, nonché l'obbligo di attivarsi immediatamente, al bisogno, utilizzando uno degli strumenti forniti dall'ordinamento per tentare di superare la difficoltà.

Poiché tali obblighi sono stati previsti dalla legge delega per ogni tipo di impresa, individuale o collettiva, si è scelto di inserirli nel testo dell'art. 2086 (modificando opportunamente il titolo dell'articolo), con conseguenti richiami nel testo degli artt. 2257 (quanto alle società di persone), 2380-bis (quanto alle società per azioni) e 2475 (quanto alle società a responsabilità limitata). Di riflesso siffatta previsione risulterà applicabile anche nella disciplina delle cooperative.

In attuazione di ulteriori precetti contenuti nella legge delega, si è ipotizzato di intervenire anche sull'art. 2476 c.c., colmando la lacuna consistente nella mancata previsione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali nella disciplina della società a responsabilità limitata, che molte

10

incertezze ha generato in dottrina e giurisprudenza.

Di particolare rilievo è la integrazione apportata al testo dell'art. 2486, in tema di quantificazione del danno nell'azione di responsabilità per violazione del dovere di gestire la società ai soli fini conservativi quando si sia verificata una causa di scioglimento. Tenendo conto della giurisprudenza formatasi in materia, si è ritenuto di ribadire che il danno risarcibile è solo quello provocato dai singoli atti compiuti in violazione del suindicato dovere, ma si è ammesso che, quando siano mancanti o inattendibili le scritture sociali, con conseguente obiettiva difficoltà di ricostruire le conseguenze di specifici atti, si applichi la presunzione di corrispondenza del danno con la differenza tra il netto patrimoniale del momento del verificarsi della causa di scioglimento ed il netto patrimoniale del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento o è intervenuta la liquidazione giudiziale. Si tratta, peraltro, di una presunzione relativa, che il convenuto può superare fornendo la prova dell'assenza di danno o di un danno minore. Tale soluzione, che risponde all'esigenza espressa dalla legge delega di non rendere troppo ardua per l'attore la prova del danno subito dalla società, è giustificata dal fatto che in simili casi la difficoltà di prova deriva da comportamenti scorretti del convenuto, il quale ha omesso di tenere correttamente le scritture contabili dell'impresa, onde il connotato *lato sensu* punitivo dell'inversione dell'onere della prova, derivante dalla presunzione di cui s'è detto, non appare iniquo. Resta comunque ovviamente ferma la possibilità che il giudice, ricorrendone i presupposti, proceda alla liquidazione equitativa del danno.

Anche la prevista modifica dell'art. 2477, in tema di obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nella società a responsabilità limitata, deriva da una precisa disposizione della legge delega, alquanto dettagliata sul punto ed alla quale si è perciò ritenuto di doversi puntualmente adeguare. E' però doveroso segnalare il dissenso del commissario dott. Matonti.

L'eliminazione dal testo dell'art. 2467 dell'obbligo dei soci di restituire i rimborsi di finanziamenti eseguiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento è conseguenza della trasposizione di tale norma in una sede più appropriata, ossia nell'emanando Codice della crisi e

dell'insolvenza.

La modifica dell'art. 2545-sexiesdecies, con la conseguente previsione del commissariamento di cooperative per irregolarità di gestione e dell'attribuzione al commissario del potere di attivare, se del caso, la procedura di allerta e composizione assistita della crisi, si lega, evidentemente, alla nuova disciplina dell'emanando Codice della crisi e dell'insolvenza, e costituisce attuazione dell'art. 15, comma 1, lett. b), della legge delega.

Ulteriori modifiche sono il semplice portato della prevista eliminazione dall'ordinamento delle espressioni "fallito" e "fallimento".

\* \* \*

Anche a nome degli altri componenti della Commissione desidero ringraziarLa, signor Ministro, per la fiducia accordataci, e mi dichiaro a Sua disposizione per qualsiasi integrazione Ella ritenesse necessaria.

Roma, 22 dicembre 2017.

Il presidente della commissione  
*Renato Rordorf*